

N. 2105-14-315-683-1211-1231-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

(Relatore **PENNACCHINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 aprile 1978 (Stampato n. 1140)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**ANDREOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**BONIFACIO**)

Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge
25 gennaio 1962, n. 20

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 aprile 1978*

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, CALDORO, FELISETTI, ACHILLI, FERRI,
GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, BALLARDINI**

Presentata il 5 luglio 1976

Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20,
recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d'iniziativa dei Deputati DE MARZIO e PAZZAGLIA

Presentata l'11 agosto 1976

—

Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20,
recante norme sul procedimento di accusa

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, BIANCO, AMALFITANO, BERNARDI, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BONALUMI, BORRI, BORRUSO, BORTOLANI, BROCCA, BURO MARIA LUIGIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CASADEI AMELIA, CASATI, CATTANEL, CICCARDINI, CIRINO POMICINO, CITARISTI, CORDER, CUMINETTI, DE CINQUE, DE PETRO, DE POLI, FEDERICO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNASARI, FUSARO, GARGANI, GARZIA, GASCO, GIULIARI, GORIA, GOTTARDO, GRASSI BERTAZZI, IANNIELLO, IOZZELLI, LA ROCCA, LICHERI, LO BELLO, LOMBARDO, MAGGIONI, MANCINI VINCENZO, MANNINO, MAROCCO, MAROLI, MARTINELLI, MARZOTTO CAOTORTA, MASTELLA, MEUCCI, NUCCI, ORIONE, PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PISANU, PISICCHIO, PISONI, PORCELLANA, PORTATADINO, PRESUTTI, PUMILIA, QUARENGHI VITTORIA, QUATRONE, RENDE, ROCELLI, RUBBI EMILIO SANESE, SCARLATO, SGARLATA, SILVESTRI, SINESIO, SPOSETTI, SQUERI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, URSO SALVATORE, VILLA, ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI, ZUCCONI

Presentata il 28 ottobre 1976

—

Pubblicità dei lavori della Commissione inquirente per
i giudizi di accusa e soppressione dell'articolo 7 della
legge 25 gennaio 1962, n. 20

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA

Presentata il 1° marzo 1977

—

Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernente norme sui procedimenti e giudizi di accusa

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE*Presentata il 7 marzo 1977*

Modificazioni alla normativa vigente in materia di procedimenti e giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri

Presentata alla Presidenza il 27 aprile 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della riforma della giustizia penale costituzionale, nel cui ambito vanno inquadrare le proposte di legge oggi al nostro esame, ha origini non recenti e si può dire sia sorto sin dai primi momenti in cui hanno trovato applicazione le norme costituzionali ed ordinarie che regolano la materia.

Non sarà quindi fuor di luogo riassumere succintamente alcuni principi da cui tali norme sono scaturite, cui vanno collegate le scelte legislative oggi in vigore, nonché le manifestazioni di perplessità o di dubbio sulla legittimità costituzionale o sulla semplice idoneità giuridica e funzionale che tali scelte hanno determinato.

A tale fine il primo quesito cui credo dobbiamo tutti insieme cercare di fornire esauriente risposta è quello che si riferisce ai motivi che rendono necessaria una riforma della giustizia penale costituzionale in relazione alla messa in stato di accusa. E la ricerca di tali motivi non può esaurirsi nella constatazione della scarsa od inadeguata efficienza delle norme vigenti da riformare, ma deve esplorare altresì la rispondenza delle norme ai superiori principi di equità, di giustizia

e di rispetto del bene comune, che, al di sopra delle posizioni particolari o dell'appartenenza a questo o a quel potere, ai piedi o al vertice della scala di responsabilità, debbono sempre presiedere a qualunque assetto giuridico o scelta legislativa. Non sarà vano, a tal fine, un discorso aperto, senza i veli, le reticenze e forse le animosità che hanno caratterizzato anche di recente le posizioni assunte, nel lodevole tentativo che ne scaturisca, più che la conferma alla bontà delle proprie tesi, la individuazione di un sistema il più possibile rispondente alle obiettive esigenze della giustizia senza aggettivi, premessa alla realizzazione dell'equità e del bene sociale.

In questo quadro ecco la prima domanda, il primo principio da valutare e confermare.

È possibile conservare interezza o dignità alla giustizia se la si esamina sotto un particolare profilo, se la si comprime sotto un preciso angolo visuale, quello politico? La giustizia politica rimane giustizia piena, integrale, assoluta? Ovvero, la giustizia, per essere equa, può valutare ed accogliere anche considerazioni generali, sociali, politiche nel senso nobile e tradizionale? Certo molto dipende

dal tipo di valutazione che si intende concedere al fenomeno politico, dovendosi necessariamente scartare ogni influenza sulla giustizia di una politica intesa come espressione, anche democratica, di posizioni ideologiche — non parliamo di interessi — settoriali e di parte, mentre non si può escludere l'inserimento nel concetto ampio di giustizia di elementi scaturiti da una politica volta soltanto alla realizzazione del bene sociale. La giustizia in tale caso non può essere limitata ad una netta interpretazione ed applicazione di norme, che anche in questo caso può portare al *summum ius, summa iniuria*, ma si concreta in un'equa traduzione di principi morali, si identifica nell'*ars boni et aequi* obiettivo primario di uno Stato sociale.

Sotto questo profilo si giustifica la introduzione di una giustizia politica, accanto — qualcuno sostiene di fronte — alla giustizia ordinaria, con conseguente deroga alle normali disposizioni che regolano la responsabilità penale? Ed in caso affermativo possiamo ritenerci soddisfatti di come è regolata nel nostro ordinamento la giustizia penale costituzionale?

Al primo quesito non sembra che la dottrina abbia dato risposte sostanzialmente difformi. Ne abbiamo avuto conferma anche in un recente convegno a Firenze. Premesso che la giustizia politica non può mai concretarsi in procedure che sottraggano o riducano la soggezione alla giustizia di determinate categorie di persone, la sua esistenza trova giustificazione nella garanzia della necessaria indipendenza tra i poteri dello Stato, pur nell'ambito di indispensabili rapporti di connessione. Per questo si è concordi nella opportunità di togliere ad un potere, nella specie al giurisdizionale, la valutazione politica relativamente ad atti o fatti posti in essere da chi, investito di una certa funzione costituzionale, può essere costretto ad un certo comportamento, anche lesivo di norme penali, da un superiore interesse del Paese. Le garanzie particolari offerte in questi casi alle persone sono solo strumentali ed occasionali, mentre è fonda-

mentale la tutela del buon funzionamento dell'*officium*. Per i contraddittori di questa tesi, in verità non molto numerosi ad un certo livello dottrinale, i quali continuano a considerare anche in via astratta la giustizia politica o come una sorta di privilegio o come una sorta di persecuzione, aggiungerò che il prevedere un pieno sindacato penale di un potere su di un altro porta ad una alterazione dell'equilibrio tra i poteri. È vero che sono sempre possibili le degenerazioni politiche in procedimenti di tipo parlamentare, ma è buona soluzione la riconduzione di tutto all'autorità giudiziaria comune, con il rischio che, con la scusa di vere o presunte prevaricazioni del potere giudiziario su quello politico, non comincino a prendere corpo, come in parte è già avvenuto, iniziative per l'assoggettamento sostanziale del primo potere al secondo? E circa la lamentata lesione del diritto di eguaglianza c'è soltanto da rilevare che uguaglianza significa uguale trattamento in uguali situazioni, ma non uguale trattamento in situazioni diverse.

Se questa è, come pare, l'opinione dominante, scarsa giustificazione possono ancora trovare le critiche che si riferiscono alla specialità ed atipicità del sistema anche sotto il profilo della comparazione con la procedura ordinaria. O si decide per la competenza in ogni caso della Magistratura, il che fra l'altro comporta modifiche costituzionali, o si accetta il principio della giustizia politica con tutte le conseguenze necessariamente connesse anche in ordine alla difformità rispetto all'ordinamento giuridico vigente, sempre, beninteso, con il rispetto dei principi e dei valori costituzionali, etici e sociali.

Molto si è discusso sull'opportunità del mantenimento e sulla dimensione dei confini attribuiti alla giustizia politica, e ne abbiamo avuto riflessi anche nel corso dell'esame dell'attuale provvedimento in sede referente presso la Commissione affari costituzionali. Non sono mancati i *nobili accenti* alla necessità di soppressione immediata o prossima della giustizia politica, o della sua limitazione al momento

decisionale del Parlamento in seduta comune, lasciando alla giustizia ordinaria tutte le altre competenze d'indagine e di istruttoria. È una tesi questa che attira i consensi di gran parte della dottrina e degli operatori del diritto, mentre è certamente diffusa presso una pubblica opinione non approfondita la sensazione che la giustizia politica abbia solo lo scopo di impedire o rallentare la giustizia ordinaria a tutto vantaggio degli imputati. Ci dobbiamo far carico di questa posizione — talvolta di questi preconcetti — ma ciò non autorizza alcuno a ricercare esclusivamente il comodo consenso di un mondo culturale spesso nei nostri confronti avaro di elogi e generoso di critiche pur senza vivere il momento di responsabilità connesso ad ogni nostra decisione. Occorre, infatti, inserire sempre la norma da approvare in un contesto costituzionale, ed occorre preferire, ai consensi, la coscienza di percorrere la via più corretta, più conforme all'equilibrio sociale e democratico del Paese. E se, per aderire a tale impostazione, si riconosce che, per ragioni di equità e per evitare conflitti tra poteri, la valutazione politica dei reati politici spetti solo al Parlamento, come supremo regolatore degli interessi della società, non si vede perché tale valutazione debba essere esclusa — anche se non può essere esclusiva — nella fase preparatoria e referente, la più difficile e delicata del momento processuale.

Rimane ora da considerare il secondo quesito, quello relativo all'idoneità dell'attuale sistema di giustizia penale costituzionale e delle relative proposte di riforma oggi al nostro esame.

A tal fine non sarà inutile qui ripetere succintamente le principali critiche elevate all'attuale procedura:

1) larga possibilità di deviazioni ispirate ad interessate speculazioni di parte, sia in senso insabbiatore sia in direzione amplificatrice di responsabilità e di dilatazione di elementi di accusa;

2) incostituzionalità nelle diversità di trattamento per i cosiddetti laici e nel mancato pieno esercizio del diritto alla difesa;

3) allontanamento della ricerca della verità e presenza continua soltanto dello scontro tra partiti;

4) decisioni adottate non tanto sulla base della forza o della consistenza delle prove, ma sulla base della forza e consistenza dei partiti;

5) eccessiva amplificazione del ruolo attuale dell'Inquirente, non soltanto organo referente nei confronti del Parlamento, ma copia di organi giurisdizionali istruttori con possibilità di raccolta di materiale probatorio per il giudizio, che non esclude un'altra attività istruttoria per il giudice definitivo, anche in contrasto con quella dell'Inquirente;

6) mancata fissazione di termini per ogni argomento oggetto dell'attività dell'Inquirente, con il risultato di dar vita ad inchieste di durata pluriennale, influenzabile dalle vicende politiche ed elettorali, con riflessi sempre negativi, al di là della correttezza dei commissari, per gli inquisiti, che per essere stati ministri o aver interferito con attività di ministri, non cessano per questo di essere uomini e cittadini al pari degli altri.

Ad alcune di queste critiche si può ovviare attraverso riforme da attuare con legge ordinaria, per altre, che investono principi costituzionalmente protetti, occorrono leggi munite di dignità costituzionale, con la relativa procedura più solenne ed impegnativa.

Governo e partiti hanno scelto la prima strada, che certamente non esclude, anzi postula la seconda.

I partiti poi l'hanno fatto, a seguito di approfondito esame comparativo delle varie tesi, in periodo non sospetto, senza l'imminenza cioè della celebrazione di un apposito *referendum*.

In questa prospettiva sono state presentate e sono oggi al nostro esame cinque proposte di iniziativa parlamentare ed un disegno di legge governativo.

La prima in ordine di tempo è la n. 14 del 5 luglio 1976 a firma dell'onorevole Balzamo ed altri. Tale proposta intende anzitutto rendere pubbliche le sedute dell'Inquirente in cui si delibera l'archiviazione, ma lo scopo è già stato rag-

giunto con la legge 18 marzo 1976, n. 65 e comunque è confermato e armonizzato con le altre disposizioni dell'articolo 6 della proposta governativa. Inoltre, la proposta intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale in data 7 marzo 1974, n. 259 (e non quella, indicata in relazione, n. 13 del 1975) con cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente o Parlamento in seduta comune, ed autorità giudiziaria, debba farsi dalla Corte nella composizione integrata nonché in quella in cui prescrive che la decisione debba avvenire « sentito un rappresentante della Commissione inquirente » e non anche l'autorità giudiziaria competente.

Trattasi di modifica puramente testuale, in quanto la sostanza della norma oggi a seguito della sentenza trova già piena applicazione.

La proposta Balzamo vuole altresì limitare i casi di connessione ai nn. 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale (concorso di persone e connessione teleologica) ed in questo coincide con il disegno di legge governativo. Infine, per quanto riguarda la maggioranza necessaria per mettere in stato di accusa i ministri, la proposta Balzamo ritiene che il silenzio della Costituzione all'articolo 96 debba interpretarsi come invito ad applicare analogicamente il disposto dell'articolo 64 (maggioranza assoluta dei presenti) e non, così come sinora è stato fatto in base alla legge del 1962, il disposto dell'articolo 90 (maggioranza assoluta dei componenti le Assemblee). Ma su tale interpretazione non è certo tutta concorde la dottrina e non mi pare coincidano neppure le posizioni politiche sinora espresse.

La seconda proposta è quella che porta il n. 315 presentata l'11 agosto 1976 dagli onorevoli De Marzio e Pazzaglia. Con tale proposta anzitutto si vuole riportare al rigore di una legge ordinaria, anziché di un regolamento parlamentare, la fissazione delle norme relative alla archiviazione ed alla deliberazione di non do-

versi procedere che, come noto, in base agli articoli 18 e 20 del regolamento, necessitano della maggioranza rispettivamente dei quattro/quinti e dei tre/quinti dei componenti della Inquirente per divenire definitive. La proposta vieta all'Inquirente la possibilità di deliberare di non doversi procedere, rendendo così inapplicabile il relativo regolamento parlamentare. Per quanto invece riguarda l'archiviazione, la proposta De Marzio ne conserva l'istituto, allo scopo di eliminare i casi di accuse temerarie, folli, manifestamente infondate al primo sguardo, ma consente in ogni caso l'impugnazione di fronte al Parlamento in seduta comune, se ne fa richiesta un quinto del Parlamento stesso.

A parte la prevedibile moltiplicazione delle sedute comuni, la proposta cerca di giustificare nella relazione il basso *quorum* abilitato alla revoca dell'archiviazione con la necessità di evitare abusi della maggioranza parlamentare interessata a « coprire » i ministri accusati. Non sembra però la stessa relazione preoccuparsi di eventuali abusi della minoranza, specie se così stringata, che con pari diritto potrebbe considerarsi incline a provocare drammatiche sedute comuni non tanto per una più accurata ricerca della verità, ma per un presunto vantaggio politico che alla stessa minoranza deriverebbe dal porre con particolare clamore in stato di accusa i ministri, salvo poi attribuire alla forza dei numeri e non a quella del diritto la loro assoluzione. In altri termini se, con una certa malizia, si propongono norme motivandole con la necessità di evitare speculazioni su ministri colpevoli, si può, con altrettanta malizia, replicare con la necessità di evitare speculazioni su ministri innocenti. La proposta infine vuole sempre la pubblicità dei lavori dell'Inquirente, salvo il rispetto del segreto militare e di Stato, materia questa più congruamente regolata dal disegno di legge governativo.

La terza proposta, n. 683 del 28 dicembre 1976, che reca la firma di Scalia e di altri 88 deputati, mira alla totale pubblicità dei lavori dell'Inquirente anche con il mezzo televisivo, e ciò sia per la

sua natura collegiale ben diversa dal pubblico ministero monadico, sia per munire la pubblica opinione di una imparziale informativa, volta a scoraggiare insabbiamenti, lungaggini, affievolimento di garanzie, scandalismi, speculazioni di stampa interessata e così via. Rimane solo da stabilire quanto il mezzo proposto sia idoneo a raggiungere i risultati voluti e quanto invece possa prestarsi a determinare inconvenienti di altra natura che la normativa oggi vigente aveva inteso evitare.

C'è poi la proposta n. 1211 del 1° marzo 1977 a cura dell'onorevole Mellini e di tutto il Gruppo radicale. Essa riguarda la interpretazione autentica dell'articolo 17 della più volte citata legge 25 gennaio 1962, n. 20, secondo cui il riferimento all'articolo 90 della Costituzione si intende effettuato solo per i procedimenti nei confronti del Presidente della Repubblica, mentre per i procedimenti nei confronti dei ministri e del Presidente del Consiglio il riferimento esatto è quello all'articolo 96 della Costituzione. In tale modo, secondo i proponenti, si eviterebbe il giudizio di incostituzionalità dell'articolo 17, altrimenti, così come è avvenuto per il caso Trabucchi, con legge ordinaria si supererebbe il principio costituzionale che prevede la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento solo per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica, mentre non prevede tale tipo di maggioranza, anzi non prevede nulla, per mettere in stato di accusa i ministri ed il Presidente del Consiglio. La proposta dà come acquisito il principio, che si assume sempre condiviso in dottrina, secondo cui il vuoto dell'articolo 96 si colma con il riferimento al normale sistema della maggioranza dei presenti e non con quello previsto dall'articolo 90 (maggioranza dei componenti). Non entro nel merito salvo per dichiarare che in proposito sarebbe preferibile una ben più esplicita menzione costituzionale, anche in considerazione delle analogie tra i due procedimenti di accusa e delle conseguenze diverse che in fase interpretativa derivano dalla maggioranza dei presenti e dalla

maggioranza dei votanti, sulla base della difforme valutazione degli astenuti in aula fatta dai regolamenti della Camera e del Senato.

L'ultima proposta è quella liberale e porta il n. 1231 del 7 marzo 1977 a firma dell'onorevole Bozzi ed altri. Essa, nello spirito di avvicinare al massimo l'attività dell'Inquirente a quella della Giunta per le autorizzazioni a procedere, affida la funzione istruttoria all'autorità giudiziaria ordinaria (salvo le perquisizioni e gli arresti che debbono essere sempre autorizzati dall'Inquirente), la quale entro un mese, prorogabile di un altro mese, rimette le risultanze delle indagini alla Commissione inquirente con apposita relazione. La Commissione a questo punto fa le proprie valutazioni e rivolge al Parlamento le relative proposte. È sempre il Parlamento in seduta comune a decidere per l'archiviazione, il non luogo a procedere o la messa in stato di accusa, ma per quest'ultima deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti soltanto per i procedimenti nei confronti del Presidente della Repubblica.

La proposta senza dubbio rende la procedura più spedita, salvo la moltiplicazione delle sedute comuni dovendosi sempre soltanto il Parlamento pronunciare, anche sui casi di manifesta infondatezza. Non appare tuttavia che il filtro politico, da tutti considerato indispensabile, conservi tutta la sua autonoma possibilità di funzione, specie nella fase istruttoria, la più difficile e delicata, ove l'autorità politica non ha alcuna possibilità di valutazione. Mentre ciò è accettabile per tutti i tipi di reato, lo è meno per quelli cosiddetti ministeriali, a meno che la Commissione parlamentare non compia un preventivo esame per stabilire la valenza politica di un determinato reato, affidando poi immediatamente all'autorità giudiziaria comune la cognizione di quei reati ove la valenza politica è scarsa o inesistente. Ma in questo caso la Commissione inquirente sarebbe praticamente reintegrata nelle funzioni che le si vogliono sottrarre.

Rimane, infine, il disegno di legge governativo, che è già stato approvato dal Senato e che sembra meglio prestarsi a divenire testo base di discussione sia perché più completo, sia perché meglio aderente all'ottica ridotta che si vuol realizzare, quella cioè di limitarsi per ora alle sole modifiche della legge ordinaria, nel quadro e in direzione però di una inevitabile futura modifica costituzionale.

Il Governo si è mosso lungo le seguenti direttrici:

1) depotenziamento dell'Inquirente, i cui poteri vengono ristretti al compimento di sommarie indagini, al fine di accertare che i fatti portati al suo esame o risultino manifestamente infondati o siano invece tali da rendere necessario riferire al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di competenza.

Sembrerebbe così che l'Inquirente, parificata alle Commissioni di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, si riduca ad un vero e proprio organismo referente, limitandosi a verificare la credibilità degli elementi di prova addotti da chi si assume l'onere di una accusa, nonché della difesa. Dovrebbe essere così sottratta la competenza istruttoria prevista dall'articolo 3 della legge del 1962, anche se poi all'articolo 4 della proposta si stabilisce che la Commissione può delegare ad uno o più Commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla libertà personale. In questa modifica non sembra ci siano apprezzabili discordanze, anche perché farebbe uscire il Parlamento dall'ambigua veste di giudice e di accusatore ad un tempo.

2) La proposta si preoccupa, poi, di confermare che l'autorizzazione a procedere o all'arresto prevista dall'articolo 68 non è necessaria per i procedimenti di accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale. La preoccupazione per quanto riguarda l'Inquirente appare superflua se la si considera una delegazione del Parlamento; è inefficace, perché fatta con legge ordinaria in contrasto con un principio costituzionale, se tale posizione delegata, come si sostiene da molte parti an-

che in considerazione che per l'arresto è richiesta una convalida del Parlamento, non è né espressa né chiara. Sembra, piuttosto, più logico sostenere che il principio stabilito dall'articolo 68, se ha una giustificazione di fronte al giudice ordinario, non ne trova alcuna di fronte al giudice politico. Per la Corte costituzionale poi la autorizzazione è davvero superflua perché implicita negli articoli 90, 96 e 134 della Costituzione. Ma non sembra il caso di farne oggetto di formale modifica, che potrebbe trovare più idonea collocazione al momento della più ampia riforma.

3) Opportunissima appare l'introduzione del termine dei sei mesi per la conclusione delle indagini, termine prorogabile soltanto di tre mesi su richiesta di almeno sei commissari, e di 4 mesi per un supplemento di indagini per decisione del Parlamento su richiesta di almeno 50 membri. Al riguardo sarebbe stato però opportuno, come acutamente osservato in Commissione dal deputato Vernola, precisare le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

4) Altrettanto comprensibile è la limitazione del potere di connessione ai casi previsti dai nn. 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, e ciò per ragioni di snellezza e di tipicità del procedimento di accusa costituzionale, oltre che per limitare le anomalie di tale procedimento, soprattutto sotto l'aspetto delle garanzie, nei confronti di eventuali coimputati laici. Non credo, infatti, che l'esperienza vissuta possa sempre portare alla conclusione che i laici hanno avuto un trattamento più favorevole a seguito della connessione, anche sotto il profilo del tempo impiegato prima di decidere. Non sembra, tuttavia, che l'innovazione, e la sua limitazione, possa considerarsi decisamente risolutiva del grande problema che andrà a suo tempo rimeditato e più congruamente risolto anche per ciò che riguarda il giudice definitivo.

5) Maggiori perplessità sorgono dallo articolo 10 della proposta che limita l'efficacia della legge ai procedimenti per i quali non siano stati ancora compiuti atti di rilevanza istruttoria, mentre per gli

altri, i precedenti, rimangono in vita le vecchie norme della legge per ciò che riguarda i poteri dell'Inquirente, e pur comprendendo che la cosa appare necessaria per quanto si riferisce ai termini massimi ampiamente superati per i casi tuttora pendenti, può profilarsi l'ostacolo costituzionale di un contemporaneo e difforme trattamento per situazioni che rientrano in una medesima posizione giuridica. Infine c'è da affrontare il problema del raccordo tra le nuove norme di legge ordinaria e le norme del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, specie in ordine alla previsione dell'articolo 8 che l'autorità giudiziaria, cioè qualunque giudice, può dissentire dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento in seduta comune.

Queste sono le modifiche che oggi dobbiamo approvare, che hanno un senso, dicevo, in quanto premesse di una più vasta riforma che investe anche il campo costituzionale. In tale prospettiva ben possono superarsi le perplessità talora affiorate su determinati punti che, come è stato già osservato, possono nella legge costituzionale trovare più idonea collocazione, come quella, forse più grave, che riguarda l'articolo 6, ove si consente la presenza attiva del denunciato, dell'indiziato o dell'inquisito, o del proprio difensore, nelle sedute in cui si discute e si decide sulle proposte di archiviazione e di incompetenza, ma non sembra consentire questa presenza, in verità ben più legittima e necessaria, nelle sedute in cui si discute e si decide sulle proposte di messa in stato di accusa.

Tuttavia, le perplessità d'ordine costituzionale sono affiorate ed hanno ottenuto ampio dibattito in sede referente, anzi talune di esse hanno trovato collocazione in un documento presentato dal gruppo radicale al fine di porre una questione pregiudiziale di incostituzionalità.

Il documento radicale è stato così formulato:

« La Camera, ritenuto che il progetto di legge in discussione ha per oggetto dichiarato l'abrogazione degli articoli da uno a sedici della legge 25 gennaio 1962

n. 20 di *referendum* abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica, *referendum* già indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1978 per domenica 11 giugno 1978;

ritenuto che la Corte costituzionale, con sua ordinanza n. 17 del 1978 ha dichiarato che quello del popolo attraverso il *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione deve essere considerato un potere dello Stato con proprie attribuzioni per la cui tutela può essere sollevato conflitto con altro potere;

che il potere attribuito al Parlamento dagli articoli 70 e 74 della Costituzione, che comprende ovviamente quello di abrogare leggi esistenti, deve essere considerato concorrente e coordinato con quello di cui all'articolo 75 della Costituzione;

che il fatto che la rimozione della norma che è oggetto del *referendum* faccia venire meno l'oggetto del *referendum* stesso, che pertanto non può più essere utilmente espletato, principio raccolto dall'articolo 39 della legge 25 maggio 1970 n. 352, non può considerarsi fonte di regolamento delle reciproche limitazioni dei due organi costituzionali e di coordinamento dei procedimenti relativi, dovendo viceversa l'eventualità considerata da tale norma ed il procedimento che ad essa può dar luogo considerarsi oggetto della limitazione e del coordinamento suddetto;

che la regolamentazione del suddetto concorso deve ricercarsi nei principi di diritto e di correttezza costituzionali che postulano l'autonomia e la non interferenza reciproca dei vari poteri ed organi costituzionali ed in particolare nel principio della prevenzione secondo cui l'organismo per primo investito della funzione eventualmente spettante in modo concorrente anche ad altro organo, deve essere lasciato svolgere la funzione stessa senza la sovrapposizione e l'interferenza dell'altro;

che in base a tale principio, una volta dichiarato regolare ed ammissibile il *referendum*, non è ammissibile che sia esercitato il potere legislativo del Parlamento per l'abrogazione e, a maggior ragione, per la sostituzione della legge che

ne è oggetto in modo da determinare sovrapposizione dei due poteri;

che, in ogni caso, tale principio importa che non possa esercitarsi il potere legislativo del Parlamento con procedure legislative che debbano provocare la manipolazione o la soppressione surrettizia o anche reale della norma oggetto del *referendum* dopo il termine entro il quale il *referendum* venga indetto;

che, inoltre, deve ritenersi inconcepibile che le funzioni di uno dei poteri dello Stato siano esercitate, come nella specie si pretende dai proponenti della legge, al fine dichiarato di impedire l'esercizio, nei modi e nei termini definiti dalla Costituzione, di un altro potere;

che del resto appare assurdo e palesemente inconcepibile che il procedimento del *referendum*, che comporta una serie di operazioni preliminari per la votazione oltreché il confronto ed il dibattito nel paese, possa essere condizionato da possibili interferenze oltre un determinato limite di tempo in modo da rispettare il libero ed autonomo svolgimento della preparazione della campagna elettorale;

che peraltro il progetto di legge in esame contiene all'articolo 10 una norma che esclude per i procedimenti in corso l'applicazione delle nuove norme, con la conseguenza che o debbono essere considerate tuttora in vigore le norme che altrove si assumono abrogate, o si rende assolutamente impossibile ed inconcludente il funzionamento della Commissione previsto con evidente violazione dell'articolo 90 e 3 della Costituzione;

tutto ciò considerato,
delibera

non doversi procedere all'esame del disegno di legge n. 2105 ».

Su tale documento la Commissione referente, in ossequio al regolamento, non ha proceduto alla votazione ma i giudizi espressi hanno tuttavia concordato sulla reiezione dei motivi posti a sostegno della presunta incostituzionalità.

Infatti nella decisione della Corte costituzionale di autoinvestirsi dell'esame di legittimità dell'articolo 39 della legge 25

maggio 1970, n. 352 c'è sì il riconoscimento al Comitato promotore della qualifica di potere dello Stato - *rectius* titolarità di esercizio di diritto costituzionalmente garantito - ma non c'è davvero il principio che il Parlamento debba paralizzare la sua attività nella materia oggetto di domanda di *referendum*.

Ed anche la presunta necessità che l'articolo 39 sia colmato delle carenze dispositive di riflesso costituzionale, come l'indicazione dei termini per rendere possibili le modifiche o la non operatività delle modifiche stesse qualora non siano abrogative o sostitutive nella direzione voluta dai promotori, non impedisce allo stato attuale al Parlamento di esprimere comunque la sua volontà. Non è infatti costituzionalmente ipotizzabile che siano posti comunque in posizione paritetica Parlamento e Comitato promotore, quel Parlamento la cui posizione sovrana è sempre riaffermata dalla Costituzione, in particolare all'articolo 138 ove si dice esplicitamente che basta l'approvazione di due terzi dei componenti di ciascuna delle due Camere per bloccare qualsiasi iniziativa di *referendum* su leggi costituzionali.

Meno fragile appare invece l'assunto che, rimanendo in vita le vecchie norme per i procedimenti in corso, potrebbe verificarsi, oltre che la disparità di trattamento tra cittadini, anche la possibilità di tener accesa la domanda di *referendum* almeno sulle norme ancora in vigore. Ma anche a tale principio può risponderci che trattasi di norme transitorie, circoscritte nelle persone e nei tempi, con un vigore che è comunque destinato a spegnersi in breve tempo, indipendentemente dalla possibile mannaia referendaria.

Ciò premesso, dal momento che alcune proposte sembrano costituire delle tangenti alla sfera costituzionale ed in considerazione della volontà, già espressa da numerosi gruppi politici, di considerare la presente piccola riforma come la premessa della più ampia ed incisiva riforma costituzionale dei procedimenti di accusa, non appare fuori luogo che la discussione che ne scaturirà possa anche avere un respiro più vasto e soddisfacente,

soprattutto nella indicazione di pareri o orientamenti su determinati quesiti che, per la connessione esistente con la materia oggi al nostro esame, è fin d'ora utile indicare:

1) mantenimento della natura collegiale dell'inquirente;

2) riduzione del numero dei componenti e fissazione di numero dispari per eliminare il doppio voto del presidente;

3) competenza limitata ai ministri in carica o estesa agli ex;

4) trasformazione della messa in stato di accusa in autorizzazione a proseguire il giudizio;

5) limitazione o meno di tale competenza al ramo del Parlamento di appartenenza ed estensione al Parlamento in seduta comune soltanto in caso di contemporanea presenza di deputati, senatori e cosiddetti laici imputati;

6) autorizzazione da parte del Parlamento a celebrare il giudizio di fronte alla Corte costituzionale prima o dopo il compimento di una approfondita fase istruttoria, anche se compiuta da una speciale Sezione della Corte costituzionale i cui componenti logicamente non dovrebbero più partecipare al Collegio giudicante.

Di tali quesiti, quello di gran lunga più importante e difficile è l'ultimo. La messa in stato di accusa, o l'autorizzazione a celebrare il giudizio da parte del Parlamento, deve avvenire prima o dopo il compimento dell'istruttoria quando questa è affidata alla Corte costituzionale?

Dobbiamo dire, anzitutto, che è in armonia con tutti i principi e gli ordinamenti giuridici che la decisione finale sulla messa o meno in stato di accusa avvenga sulla base di una istruttoria approfondita e non sulla base di semplici indagini.

Lo impone poi nel caso specifico la stessa gravità del tema, la struttura democratica e rappresentativa del Parlamento, la necessaria valutazione delle conseguenze per la vita sociale del paese.

Non v'ha dubbio che nella genuina intenzione del costituente lo stesso sbarra-

mento del Parlamento in seduta comune era stato posto al fine di assicurare in ogni caso la difesa della *salus rei publicae* che poteva venire offesa dalla celebrazione di un processo anche indipendentemente dalla valutazione degli elementi di reità emersi nei confronti di imputati ministri. Che poi in pratica questa preoccupazione non abbia trovato molta applicazione essendosi i partiti dimostrati più sensibili ad esigenze di netta scelta politica, e lo dico per tutti i partiti, ciò non cambia la sostanza e la ragione d'essere della norma che spesso nella coscienza di molti parlamentari ha trovato adeguato ed idoneo impiego.

Possono, infatti, darsi due diverse configurazioni al giudice politico. O può trattarsi di giudice chiamato ad esprimersi in un particolare settore del diritto, come il giudice penale, quello civile, quello militare o quello amministrativo, con l'obbligo sempre di applicare la norma vigente, ed a questa categoria appartiene la Inquirente e la stessa Corte costituzionale, salvo la facoltà di aumentare di un terzo le pene; oppure, trattasi di giudice che nei casi di responsabilità di Presidenti o di ministri si esprime addirittura sulla opportunità di celebrare o meno un processo, che può quindi disattendere l'ordinamento giuridico, che può estinguere l'azione penale, indipendentemente dal merito, ed a questa categoria appartiene il Parlamento in seduta comune.

Quest'ultima funzione, assai diversa dalla concessione o meno di un'autorizzazione a procedere, perché ha riguardo soltanto al superiore interesse dello Stato, è opportuno venga soppressa, visto anche l'uso improprio che se ne è fatto? Se si risponde affermativamente, ben venga l'abolizione della messa in stato di accusa, la sostituzione con l'autorizzazione a procedere, ed il giudizio sia istruttorio sia dibattimentale definitivamente attribuito alla Corte costituzionale.

Ma se si sostiene invece che questo filtro supremo va mantenuto perché lo Stato comunque non soffra e rimanga sempre integro nei suoi compiti, nei suoi poteri, nei suoi doveri per il superiore interesse

di tutto il corpo sociale, allora come sostenere che un giudizio di tale gravità e rilevanza possa essere dato soltanto sulla base di sommarie indagini, di semplici inchieste che hanno fra l'altro un termine preciso e a volte inadeguato, per giungere a conclusione? Si può ribattere che della stessa responsabilità è poi investita la Corte costituzionale, ma a parte la già espressa considerazione che tale Corte è sempre tenuta ad applicare la legge e quindi a celebrare il processo, non può certo paragonarsi il giudizio di chi esercita politica attiva e ne è responsabile con il giudizio di chi in tale posizione non si trova, anche se merita il rispetto e l'ossequio dell'intera nazione.

Anche per questo motivo, oltre che per evitare eventuali conflitti tra poteri o espressioni di poteri costituzionali, ha trovato corpo la proposta di affidare la istruttoria, dopo l'autorizzazione a procedere, ad un organo giudiziario da scegliersi a cura del Parlamento ma diverso dalla Corte costituzionale, con il compito di riferire poi le sue proposte al Parlamento in seduta comune, incaricato magari non più di mettere in stato di accusa ma di autorizzare la prosecuzione del giudizio di fronte alla Corte costituzionale. Ma anche questa soluzione non sembra priva di inconvenienti, dalla grande macchinosità delle procedure, alla moltiplicazione delle istruttorie, alla flebilità ed intempestività del filtro politico.

È l'instabilità che deriva dalla impossibilità di tracciare una linea di equilibrio tra due esigenze non sempre conciliabili, quella della politica e quella della giustizia, per cui si rischiano le condanne sia di chi vorrebbe più politica e meno giustizia, sia di chi vorrebbe più giustizia e meno politica.

Ed in questo quadro si intrecciano le animate ed a volte animose contestazioni di quanti, non sempre serenamente o soltanto semplicisticamente, sono inclini a considerare la politica soltanto l'arena delle opinioni, delle passioni e forse anche dell'intrigo, riservando alla giustizia la palma della serenità o della imparzialità, o per converso di quanti, speculando su spa-

ruti episodi, intendono più rigidamente comprimere una giustizia che si ritiene abbia esondato dal suo letto per assumere posizioni se non egemoniche, almeno corporative, anche volendo trascurare la presunta stranezza e faziosità di talune sentenze.

Certo possono contestarsi le ragioni della giustizia politica o quella della giustizia ordinaria che si vuole competente in ogni caso, ma allora occorre porsi al di fuori delle scelte fondamentali operate nel nostro sistema che da un lato riconosce assoluta indipendenza ed autonomia alla magistratura e dall'altro ha impiantato un procedimento, nella fase parlamentare, essenzialmente politico, escludendo in tal modo, almeno sino alla fase dibattimentale e neppure interamente, la apoliticità del procedimento, sempre in tutti gli altri casi necessaria ed auspicabile.

Dal conflitto delle opinioni emerge la opportunità di riaffermare con chiarezza alcuni punti:

1) aderendo ad una lunga tradizione che ha trovato quasi sempre espressione nella storia e conferma nell'indagine comparatistica, non si debbono istituire particolari procedure per sottrarre alla giustizia determinate categorie di persone, ma per sottrarre ad un potere, quello giurisdizionale, la valutazione politica di atti o fatti di chi è investito da una funzione costituzionale, per cui la formazione o meno dell'accusa si pone al di fuori dell'amministrazione della giustizia in senso stretto ed è affidata al Parlamento nella sua veste di rappresentante dei supremi interessi nazionali;

2) nei reati dei ministri spesso appare la ragione politica, almeno come causa a delinquere;

3) gli interessi che si intendono tutelare non sono quelli del membro del Governo, ma gli stessi interessi dello Stato connessi a tale carica, che sono al di sopra di qualunque altro interesse od istituzione;

4) la seduta del Parlamento è soltanto momento decisionale, in cui non si rac-

colgono prove, ma ci si limita a valutare quelle acquisite;

5) la responsabilità penale privata dei Ministri rimane di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

6) è sempre preferibile escludere il carattere giurisdizionale all'attività dell'Inquirente. Infatti, nonostante la concessione degli stessi poteri e delle stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, l'attività deve rientrare tra le funzioni di controllo o di ispezione delle Assemblee parlamentari ed il riferimento all'autorità giudiziaria riguarda soltanto le regole per l'acquisizione dei mezzi di conoscenza e di prova, e non la natura della funzione esercitata.

La Commissione non giudica, ma indaga, con la sola eccezione del potere di archiviazione, necessario ed introducibile con legge ordinaria, con l'avvertenza di tenere alto il *quorum* della maggioranza a garanzia della massima obiettività.

La più ampia riforma costituzionale non potrà trascurare a mio avviso questi principi.

Ne è indispensabile premessa la materia che è oggi al nostro esame e che, per tutti i motivi sopra esposti, invito i colleghi ad approvare nel testo pervenutoci dal Senato senza alcuna modificazione, che altro effetto non avrebbe se non quello di ritardare i tempi dell'intera riforma, per la quale, invece, ha voluto sollecitare esame ed orientamenti anche allo scopo di renderne più palese l'urgente necessità e rafforzare, quindi, la volontà riformatrice.

Spesso siamo spinti a legiferare per l'imminenza di determinate scadenze e sotto l'onda emozionale di fatti clamorosi.

Mi auguro che né scadenze, né fatti siano stavolta necessari per stimolare la nostra attività.

PENNACCHINI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO****ART. 1.**

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

La Commissione inquirente è denominata negli articoli seguenti « la Commissione ».

ART. 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non è richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonché per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.

L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.

ART. 3.

Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che all'autorità prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

La Commissione dà inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio.

ART. 4.

La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al Presidente della Commissione.

Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi.

Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni di inchiesta.

Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non può essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

La Commissione può delegare ad uno o più commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla libertà personale.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Non è consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione può tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunità.

ART. 6.

La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e può provvedere altresì alla pubblicità dei propri lavori, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati.

È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa. A tale seduta è ammessa la presenza del denunciato, dell'indiziato o dell'inquisito che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

ART. 7.

I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal Presidente e da un segretario.

Nei casi di necessità e di urgenza l'Ufficio di Presidenza può adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'Ufficio di Presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione.

Se i provvedimenti adottati dall'Ufficio di Presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

L'Autorità giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta comune è in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci.

Se la Commissione ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria competenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati. Questi richiede all'autorità giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune.

ART. 9.

Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati. È altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 10.

Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1° gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE**N. 14****ART. 1.**

Al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono anteposte le seguenti parole:

« Salva l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 17 del Regolamento parlamentare per i giudizi di accusa ».

ART. 2.

L'articolo 11, secondo comma, è così modificato:

« La Corte Costituzionale decide con sentenza in camera di consiglio, sentito un rappresentante della Commissione inquirente ed un rappresentante della magistratura ordinaria o militare ».

ART. 3.

All'articolo 16, primo comma, le parole « ai sensi dell'articolo 45 codice di procedura penale » sono sostituite dalle parole « ai sensi dell'articolo 45, primo comma, nn. 1 e 2 codice di procedura penale ».

Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« In ogni caso, se nella istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità di indagini per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione, la Commissione può provvedere per quei reati o per quegli imputati per i quali l'istruzione è completa, continuandola per gli altri ».

Al secondo comma la parola « possono » è sostituita dalle parole « la Commissione ed il Parlamento possono ».

Le parole « la ritengano conveniente » sono sostituite dalle parole « lo ritengano necessario ».

ART. 4.

L'articolo 17 è così modificato:

Dopo le parole « dal Parlamento » aggiungere le parole « a norma dell'articolo 90 della Costituzione per il Presidente della Repubblica ed a norma dell'articolo 64 della Costituzione per i Ministri ».

PROPOSTA DI LEGGE

N. 315

ART. 1.

Dopo l'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, vengono inseriti i seguenti:

ART. 3-*bis*. — Quando la Commissione inquirente dall'esame del rapporto referto o denuncia o in seguito ad altra notizia del reato ravvisa che il fatto è manifestamente infondato delibera, nel termine perentorio di quindici giorni, l'archiviazione, con ordinanza motivata in fatto ed in diritto.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

Le ordinanze della Commissione sono pubblicate, oltre che negli atti parlamentari, nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3-*ter*. — Della ordinanza di archiviazione i Presidenti delle due Camere danno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva alla trasmissione.

ART. 3-*quater*. — Qualora, entro 20 giorni dalla comunicazione, prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse, se fatta in data diversa, un quinto dei membri del Parlamento lo richieda, sulla proposta di archiviazione delibera il Parlamento in seduta comune.

Le richieste sono presentate, in forma scritta, al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono, anche con atti separati.

ART. 3-*quinqies*. — Qualora la Commissione inquirente non ravvisi la manifesta infondatezza del fatto o nella ipotesi che l'ordinanza di archiviazione sia revocata dal Parlamento in seduta comune, la Commissione stessa deve procedere all'istruttoria e presentare una relazione al Parlamento nel termine perentorio di tre mesi.

Non è consentito alla Commissione deliberare di non doversi procedere.

ART. 2.

Le sedute e gli atti istruttori della Commissione inquirente sono sempre pubblici secondo le modalità stabilite nei regolamenti parlamentari per i lavori della Assemblea.

Sono rispettati il segreto militare e il segreto di Stato.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le norme della legge 25 gennaio 1962, n. 20, incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

ART. 4.

Per l'attività istruttoria la Commissione deve uniformarsi alle norme del codice di procedura penale e sue modificazioni in quanto applicabili.

PROPOSTA DI LEGGE**N. 683****ARTICOLO UNICO.**

L'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, con le modificazioni apportate dalla legge 18 marzo 1976, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Le sedute della Commissione inquirente sono pubbliche a termini degli articoli 423, 424, 425 e 426 del codice di procedura penale. La Commissione può altresì provvedere alla pubblicità dei propri lavori con trasmissioni televisive secondo le modalità previste dal regolamento della Camera ».

PROPOSTA DI LEGGE
—**N. 1211**

ARTICOLO UNICO.

Il riferimento all'articolo 90 della Costituzione della Repubblica contenuto nel comma primo dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si intende effettuato con riguardo ai procedimenti d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica. Per i procedimenti d'accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, la deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1231

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente: « *Art. 3.* — La Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si avvale, per il compimento della fase istruttoria, dell'autorità giudiziaria competente a norma del libro primo, titolo II, del codice di procedura penale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è inserito il seguente: « *Art. 3-bis.* — L'autorità giudiziaria procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria ad eccezione di quelli aventi ad oggetto l'arresto e la limitazione della libertà personale dell'inquisito, nonché perquisizioni personali e domiciliari a carico dell'inquisito.

Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge.

Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può chiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale.

Qualora l'autorità giudiziaria ritenga opportuno adottare provvedimenti aventi ad oggetto l'arresto e la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonché perquisizioni personali e domiciliari a carico dell'inquisito, dovrà chiederne l'autorizzazione alla Commissione che provvederà a norma dell'articolo 5 della presente legge.

L'autorità giudiziaria, entro il termine di un mese, prorogabile per un altro mese con ordinanza della Commissione, deposita presso la Presidenza della Commissione stessa una relazione contenente l'indicazione delle prove raccolte e dei provvedimenti adottati e le loro motivazioni ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Ai testimoni esaminati durante l'intero procedimento si applicano le disposizioni

dell'articolo 449 del codice di procedura penale ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 16-bis.* — Se la Commissione, ricevute dalla autorità giudiziaria competente le risultanze delle prime sommarie indagini, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, propone al Parlamento in seduta comune l'archiviazione del procedimento. Entro un termine di 10 giorni dal ricevimento, il Parlamento in seduta comune delibera sulla proposta di archiviazione.

Qualora la proposta di archiviazione venga respinta dal Parlamento in seduta comune, la Commissione richiede all'autorità giudiziaria competente il completamento della fase istruttoria ».

« *Art. 16-ter.* — Prima della presentazione in Parlamento della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la Commissione può deliberare che l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 3 della presente legge svolga, entro un termine determinato, ulteriori indagini da concludersi con una relazione suppletiva scritta ».

« *Art. 16-quater.* — Terminata l'inchiesta, la Commissione propone al Parlamento in seduta comune il non doversi procedere oppure la messa in stato di accusa dell'inquisito.

Se la Commissione propone il non doversi procedere, il Parlamento in seduta comune, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento, delibera sulla proposta.

Qualora la proposta di non doversi procedere sia respinta o qualora la Commissione abbia proposto la messa in stato di accusa, il Parlamento in seduta comune, delibera sulla messa in stato di accusa ».

« *Art. 16-quinquies.* — Cinquanta membri del Parlamento in seduta comune possono chiedere, prima dell'esaurimento della discussione generale, che venga dato incarico alla Commissione di far svolgere ulteriori indagini indicandone gli oggetti e assegnando un congruo termine.

Il Parlamento in seduta comune delibera sulla richiesta.

La Commissione, nell'ipotesi di cui al primo comma, ricevute dall'autorità giudiziaria competente le risultanze del supplemen-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

to d'indagine, le trasmette al Presidente della Camera dei deputati insieme ad una relazione scritta ».

ART. 5.

L'articolo 6 e il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati.

ART. 6.

La deliberazione relativa alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune; le altre, della Commissione e del Parlamento in seduta comune, sono adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 64 della Costituzione.

ART. 7.

Ciascuna delle due Camere del Parlamento adegua il proprio regolamento, nella parte in cui esso risultasse in contrasto con le disposizioni della presente legge, avendo cura di assicurare all'interno della Commissione la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

ART. 8.

I procedimenti inquirenti a carico di ministri o di Presidenti del Consiglio o di Presidenti della Repubblica, devono svolgersi secondo la procedura stabilita nella presente legge, salvo che la Commissione non abbia già posto in essere atti istruttori, nel qual caso la stessa Commissione può decidere se proseguire nell'istruzione sino alla relazione al Parlamento o adempiere a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

Qualora la Commissione decida di applicare la procedura stabilita dalla presente legge, mentre non deve farsi luogo a rinnovo della comunicazione del giudice ordinario alla Presidenza della Camera, la stessa Commissione è autorizzata a stabilire quali atti istruttori debbano essere compiuti dall'autorità giudiziaria, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge.